

Cassazione Penale – (la stima e l'apprezzamento del “luminare” possono agevolare la concussione)

Nel giudizio di appello a carico di un sanitario responsabile di unità operativa in relazione a richieste di denaro rivolte ai pazienti affinché eseguisse egli stesso, personalmente, l'indilazionabile intervento chirurgico, si è osservato che il comportamento assume una valenza di intimidazione anche in collegamento alla riconosciuta stima ed apprezzamento provenienti dall'utenza.

Trattandosi di interventi al cuore il più delle volte molto delicati, i pazienti preferivano infatti per ovvi motivi che fosse proprio l'imputato ad operarli. Ecco perchè la richiesta di denaro, accompagnata dalla promessa di esecuzione personale della terapia, assumeva una forza di intimidazione notevole specialmente in considerazione della posizione subalterna dei malati, i quali avrebbero dovuto subire un rischioso trattamento. Rifiutare il pagamento della somma significava in definitiva dover rinunciare alla bravura e all'esperienza del medico e a tentare quindi la sorte affidandosi ai sanitari di turno.

La conclusione dei giudici di merito è stata quindi nel senso che molti pazienti, per sottrarsi al pericolo di essere affidati a sanitari non conosciuti, avevano ceduto alle richieste di denaro in uno stato di vera e propria costrizione rilevante ai fini della configurazione del reato di concussione.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Penale – Sez. VI; Sent. n. 11793 del 11.02.2013